

N. R.G. 581/2017 v.g.



TRIBUNALE di RAVENNA
DECRETO EX artt. 2190 e 2191 c.c.

Il Giudice del Registro delle Imprese,

- vista la richiesta che precede pervenuta in data 13/03/2017 relativa n. 248 società ed imprenditori iscritti nel registro delle imprese, sub R.G. 581/2017 v.g.;

- esaminata la documentazione allegata;

- visto ed applicato l'art. 2 d.p.r. 23/07/2004, n. 247 nonché l'art. 2191 c.c.,

- preso atto delle ricerche effettuate dall'ufficio e considerato che quanto riferito dal Conservatore appare fondato,

- vista in particolare la direttiva emessa dal Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro della Giustizia con la quale, in data 27/04/2015, è stata disciplinata in dettaglio la fase dell'accertamento ad opera dell'Ufficio del Registro delle imprese del funzionamento e della esclusiva titolarità degli indirizzi di posta elettronica e del relativo buon funzionamento;

- considerato che ivi si prevede che in caso negativo l'ufficio invita la parte a presentare domanda di iscrizione di un nuovo indirizzo PEC ed in mancanza procedere alla cancellazione del relativo indirizzo PEC;

l

l

- rilevato che trattasi di attività non discrezionale ma vincolata ad accertamenti tecnici esulanti dalla competenza e cognizione del Giudice del registro;
- considerato che la citata direttiva prevede che sia l' "Ufficio" (con ciò dovendosi evidentemente intendere il Conservatore del Registro delle imprese presso ciascuna Camera di commercio) ad operare detta cancellazione;
- rilevato che la citata direttiva prevede altresì preventive comunicazioni agli interessati e la possibilità di richiedere l'iscrizione di un nuovo indirizzo PEC, sì che non vi può essere alcun pregiudizio definitivo e che, in ultima analisi, non si giustifica l'intervento del G.O. neppure in una chiave difensiva, posta l'assenza di decisorietà e definitività del provvedimento tecnico-amministrativo di cancellazione degli indirizzi PEC inattivi;

p.l.m.


dispone non luogo a provvedere sull'istanza, dichiarando essere di competenza del Conservatore del Registro delle imprese presso la Camera di Commercio istante provvedere alla cancellazione degli indirizzi PEC risultanti per qualunque motivo inattivi, di cui all'elenco allegato alla istanza che precede;

autorizza la notifica e comunicazione dell'eventuale provvedimento di cancellazione mediante pubblicazione sul l'Albo camerale on line tenuto dalla Camera di Commercio di Ravenna, salvo che nel frattempo gli uno o più degli indirizzi PEC risultino ripristinati o riattivati in favore di una delle imprese o società di cui allo stesso allegato.

Si comunichi al Conservatore del Registro delle Imprese.

Ravenna, 24 marzo 2017

IL GIUDICE DEL
REGISTRO DELLE IMPRESE
dott. Alessandro FAROLFI



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 27 MAR. 2017
FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Gianna Bassi



FASC. 581/17

CRON. /